

D.A. n. 1584/2024

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la pianificazione strategica

L'ASSESSORE

Oggetto: Costituzione Collegio Sindacale Straordinario dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante "approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante "istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare il comma 3 dell'art. 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute;

CONSIDERATO che, secondo la medesima previsione di legge, i componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ovvero tra i funzionari del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali;

VISTA la legge regionale n. 22 del 28 marzo 1995 recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";

VISTO, in particolare, l' art.2 della suddetta legge n. 22/1995 e s.m.i. ai sensi del quale gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi ed entro tale termine sono ricostituiti e il successivo art.3 ai sensi del quale gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine sopra indicato sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del medesimo termine;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 recante “riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n.196”;

VISTO, in particolare, l’art. 19 del succitato decreto legislativo, il cui comma 1 stabilisce che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte dell’amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

VISTO, altresì, il comma 2 della medesima disposizione legislativa secondo cui, “qualora entro quarantacinque giorni, non si provveda alla costituzione dei collegi, ai sensi del comma 1, l’amministrazione vigilante nomina in via straordinaria nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominando propri funzionari. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo Collegio”;

VISTA la nota assessoriale n. 5915 dell'11.11.2024, con la quale, approssimandosi la scadenza del termine di durata dei Collegi sindacali delle aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, sono state chieste rispettivamente al Presidente della Regione ed ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Salute, di designare il proprio rappresentante in seno a ciascuno organo;

RILEVATO che il Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania, è scaduto il 1 novembre 2024 e che il regime di prorogatio dei 45 giorni è anch’esso scaduto;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 123/2011, nella more della definizione del procedimento di rinnovo del Collegio Sindacale, tuttora in itinere, l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in qualità di amministrazione vigilante, debba procedere alla nomina del Collegio straordinario che cesserà dalle proprie funzioni all'atto della nomina dell'Organo Sindacale ordinario;

RITENUTO, per ragioni di celerità, e al fine di garantire la continuità amministrativa, di assicurare il compimento delle attività di verifica e di controllo sull'attività deliberativa e, in genere, la piena funzionalità dell'Azienda, di individuare quali componenti del Collegio sindacale straordinario i membri dell'organo ordinario, come di seguito indicati:

- ◆ Dott.ssa Santa Strano
- ◆ Dott. Nicolo Leanza
- ◆ Dott. Agatino Lipara

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, per l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 123/2011, alla nomina in via straordinaria del Collegio Sindacale composto dalla dott.ssa Santa Strano, dal Dott. Nicolo Leanza e dal Dott. Agatino Lipara;

RITENUTO di dovere ribadire che il Collegio straordinario, ai sensi della surriferita disposizione, cesserà dalle proprie funzioni all'atto di nomina dell'Organo ordinario ;

Per tutto quanto sopra esposto

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011, è nominato il collegio sindacale straordinario dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania, così costituito:

- ♣ Dott.ssa Santa Strano
- ♣ Dott. Nicolo Leanza
- ♣ Dott. Agatino Lipara

Art. 2

Sarà onere dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania, sulla quale gravano le indennità spettanti ai componenti del Collegio straordinario, verificare in capo ai soggetti individuati il mantenimento dei requisiti per la nomina e l'eventuale sopravvenuta sussistenza di cause di incompatibilità.

Art.3

Il Collegio straordinario, ai sensi della succitata normativa, cesserà dalle proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito web dell'Assessorato regionale per la Salute.

Palermo 24/12/2024

Il Dirigente Generale

Dott. Salvatore Iacolino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 com. 2 D .Lgs n. 39/93

L'ASSESSORE

Dott.ssa Giovanna Volo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 com. 2 D .Lgs n. 39/93

